



COPIA

**Comune di PRALORMO
(Città Metropolitana di Torino)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36**

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, E S.M.I. (COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100) - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022

L'anno **duemilaventitre**, addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore **19.30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N. ORD.	NOMINATIVO	Incarico	Presente/Assente
1	MOSCHIETTO MARIO	SINDACO	P
2	BURZIO EMMA	CONSIGLIERE	P
3	MUSSO MARIO	CONSIGLIERE	P
4	FISSORE RICCARDO	CONSIGLIERE	P
5	FERRARI STEFANO	CONSIGLIERE	P
6	GALLO GIANLUCA	CONSIGLIERE	P
7	NOE' FEDERICO	CONSIGLIERE	A.G.
8	VERGNANO CHIARA	CONSIGLIERE	P
9	FOGLIATO LORENZO	CONSIGLIERE	P
10	SCAGLIA GIOVANNA	CONSIGLIERE	P
11	ANTOLINI RENZO	CONSIGLIERE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Truscia.

Il Signor Mario Moschietto nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)" e s.m.i.;

Visti:

l'articolo 3, comma 1 del TUSP, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma di cooperativa;

l'articolo 4, comma 1 del T.U.S.P., ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in tali società.

l'articolo 4, comma 2, ai sensi del quale, nei limiti dell'art. 4 comma 1, il Comune, può costituire e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

l'articolo 4, comma 3, ai sensi del quale, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

l'articolo 4, comma 4, ai sensi del quale le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del precedente comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del TUSP, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;

le ulteriori deroghe previste all'articolo 4, commi 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 9 ter e 9 quater;

l'articolo 20, comma 1, del TUSP il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. L'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;

l'articolo 20, comma 2 il quale prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie, di cui all'articolo 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Dato atto che:

ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, con propria deliberazione n. 20 del 28/07/2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria al fine di effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016;

con propria deliberazione n. 30 del 29/11/2018 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, rettificata con deliberazione successiva n. 4 del 25/01/2019;

con propria deliberazione n. 42 del 17/12/2019 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175;

con propria deliberazione n. 33 del 15/12/2020 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175;

con propria deliberazione n. 32 del 16/12/2021 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

in ultimo, con propria deliberazione n. 38 del 20/12/2022 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato

dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, che non ha previsto azioni di razionalizzazione e di conseguenza, non si rende necessaria la predisposizione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;

nelle revisioni riferite agli anni 2018, 2019 e 2020, la SMAT S.p.A. e le sue partecipate non sono state oggetto di controllo, sulla base delle comunicazioni ricevute dalla stessa SMAT S.p.A., la quale sottolineava di aver adottato, entro il 30/6/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari e che il procedimento di quotazione/collocamento si è concluso in data 13/4/2017 e pertanto escluse, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 dall'applicazione dello stesso decreto;

Rilevato che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 e dell'articolo 26, comma 11 del TUSP, entro il 31 dicembre 2023 il Comune deve provvedere ad effettuare la revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2022, al fine di individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere;

Viste:

la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n.1999/2018/VSG, in cui al punto III.2 "rubricato sull'ambito di estensione dei piani straordinari delle società quotate in mercati regolamentati", evidenziava che: "L'art.1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016 [...] si riferisce alle norme che hanno come dirette destinatarie le società, partecipate o controllate. La clausola introdotta dal predetto art.1, comma 5, non può riferirsi, invece, alle norme del testo unico che hanno come destinatarie le pubbliche amministrazioni socie, quali quelle imponenti i piani di revisione straordinaria e periodica (che non devono essere osservate dalle società, ma dall'ente socio)";

la deliberazione della Corte dei Conti sezioni autonomie n. 15/SEZAUT/2021/FRG con la quale è stato ribadito che "la ricognizione delle partecipazioni detenute riguarda anche quelle indirette, di minima entità ed anche le partecipazioni in società "quotate"; infatti la legge usa l'avverbio "tutte" sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza";

la deliberazione della Corte di Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 110/2022/SPCPIE/PRSE, che, confermando quanto riportato nelle deliberazioni sopra citate, invita le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT SPA ad uniformarsi ai principi indicati, ivi incluso l'obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all'art 20 del d.lgs. n.175/2016;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per la revisione periodica oggetto del presente atto, includere la Società Metropolitana Acque Torino SPA – SMAT e le sue società partecipate;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la Revisione periodica è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del TUSP;

Viste le linee guida pubblicate in data 21 novembre 2019, condivise tra la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro per la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 D.Lgs. n. 175/2016; con la quale sono state dettate delle linee di indirizzo omogenee per gli enti territoriali ed è stato fornito un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento delle disposizioni citate;

Considerato che sono oggetto di Revisione periodica tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti ed indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. I Consorzi tra le amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli articoli 7, comma 1, e 10 del TUSP;

Dato atto che dalla revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2021, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 20/12/2022 non risultavano essere necessarie azioni di razionalizzazione e che pertanto non è necessario redigere la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022;

Considerato che l'esito della revisione, rispetto alle società ed enti direttamente e indirettamente partecipati dal Comune di PRALORMO è il seguente:

- partecipazione **DIRETTA** in ASMEL Consortile S.c. a r.l.- CF: 12236141003:

- Percentuale di partecipazione: 0,042%;

- da MANTENERE in quanto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. e) del T.U.S.P., è una centrale di committenza *in house*, che espleta servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D. Lgs. n.

50/2016 per questo Ente, così come risulta dall'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

- partecipazione **DIRETTA** in SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO (SMAT S.p.A.) - CF: 07937540016:

- Percentuale di partecipazione: 0,00004%;

da MANTENERE in quanto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. A) del T.U.S.P., produce un servizio di interesse generale come gestore unico del servizio idrico integrato, così come risulta dall'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Partecipazioni **INDIRETTE** per il tramite di SMAT in:

- RISORSE IDRICHE SPA (Percentuale di partecipazione: 0,0000366%)

- S.I.I. SPA, (Percentuale di partecipazione: 0,000008%)

- NOS SPA (Percentuale di partecipazione: 0,000004%)

- ENVIRONMENT PARK SPA (Percentuale di partecipazione: 0,00000135%)

- MONDO ACQUA SPA (Percentuale di partecipazione: 0,00000197%)

di prendere atto di quanto comunicato da SMAT S.p.A. mediante pubblicazione sul portale dedicato: da MANTENERE, così come risulta dall'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto riguarda MONDO ACQUA SPA, la SMAT S.p.A. ha dichiarato che è stato costituito il gestore unico dell'ATO 4 e che verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata, di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito.

- Partecipazioni **INDIRETTE** per il tramite di SMAT in:

- ACQUE POTABILI SPA IN LIQUIDAZIONE (Percentuale di partecipazione: 0,000019%)

- GALATEA SCARL (Percentuale di partecipazione: 0,0000002%)

di prendere atto di quanto comunicato da SMAT S.p.A. mediante pubblicazione sul portale dedicato: da MANTENERE, in attesa di chiusura delle procedure di liquidazione, così come risulta dall'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Partecipazione **INDIRETTA** per il tramite di SMAT in:

- AIDA AMBIENTE SRL (Percentuale di partecipazione: 0,0000204%)

di prendere atto di quanto comunicato da SMAT S.p.A. mediante pubblicazione sul portale dedicato: da RAZIONALIZZARE, così come risulta dall'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto e nello specifico:

- si procederà ad una riunificazione del servizio in SMAT, con il trasferimento del relativo ramo d'azienda, comprensivo di asset e personale, da AIDA in SMAT;

Visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.lgs 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che questo Ente, in quanto avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non è soggetto alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022;

Considerato che, a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette e indirette di cui all'allegato A) della presente deliberazione, non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, non risulta necessario il parere dell'Organo di Revisione alla luce di quanto disposto dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi da parte dei Responsabili dei Servizi interessati di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI DARE ATTO che dalla revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2021, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 20/12/2022 non risultavano essere necessarie azioni di razionalizzazione e che, pertanto, non è necessario redigere la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022;
3. DI APPROVARE la Revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute direttamente e indirettamente dal Comune alla data del 31 dicembre 2022 così come risultante nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. DI MANTENERE, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. A) del TUSP, la partecipazione diretta in ASMEL Consortile S.C. a R.L.- CF: 12236141003, con una quota pari allo 0,042% (versamento corrispondente importo del capitale sociale pari a € 293,55), in quanto è una centrale di committenza *in house*, che espleta servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D. Lgs. n. 50/2016 per questo Ente, così come risulta dall'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. DI MANTENERE, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. A) del TUSP, la partecipazione diretta in SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO (SMAT S.p.A.) - CF: 07937540016, con una quota di minoranza dello 0,00004% pari a n. 2 azioni per € 129,10 di capitale sociale, in quanto, produce un servizio di interesse generale come gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese", così come risulta dall'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI PRENDERE ATTO di quanto comunicato da SMAT S.p.A. mediante pubblicazione sul portale dedicato, così come risulta dall'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

- MANTENERE le partecipazioni indirette in: RISORSE IDRICHE SPA, S.I.I. SPA, NOS SPA, ENVIRONMENT PARK SPA, MONDO ACQUA SPA (Per quanto riguarda MONDO ACQUA SPA, la SMAT S.p.A. ha dichiarato che è stato costituito il gestore unico dell'ATO 4 e che verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata, di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito);
 - MANTENERE, in attesa di chiusura delle procedure di liquidazione, le partecipazioni indirette in: ACQUE POTABILI SPA IN LIQUIDAZIONE, GALATEA SCARL;
 - RAZIONALIZZARE la partecipazione indiretta in: AIDA AMBIENTE SRL (SMAT S.p.A. ha dichiarato che si procederà ad una riunificazione del servizio in SMAT, con il trasferimento del relativo ramo d'azienda, comprensivo di asset e personale, da AIDA in SMAT);
7. DI DARE ATTO CHE non vi sono società che siano da porre in liquidazione;
 8. DI DARE ATTO CHE non vi sono società che siano oggetto di contenimento dei costi di funzionamento in conformità al piano di razionalizzazione;
 9. DI DARE ATTO che questo Ente, in quanto avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non è soggetto alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022;
 10. DI COMUNICARE alla Struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, l'esito della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 21 del Decreto correttivo;
 11. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3, del TUSP e dall'articolo 21 del decreto correttivo;
 12. DI DICHIARARE, in ragione della necessità di provvedere con tempestività al monitoraggio delle partecipazioni societarie, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno e passa la parola al Segretario Comunale, Dr.ssa Stefania Truscia, che illustra l'iter procedurale della presente deliberazione.

I Consiglieri non intervengono in merito e il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione è assente il Consigliere Noe'.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri

Votanti n. 10 Consiglieri

Voti favorevoli n. 10

Astenuti zero

Voti contrari zero

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Il Sindaco Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione è assente il Consigliere Noe'.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri

Votanti n. 10 Consiglieri

Voti favorevoli n. 10

Astenuti zero

Voti contrari zero

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Sindaco Presidente chiude il Consiglio Comunale alle ore 20,30.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 11/12/2023

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Stefania Truscia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 11/12/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Mario Moschietto

Il Consigliere Anziano

F.to Emma Burzio

Il Segretario Comunale

F.to Stefania Truscia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/12/2023

Li, 28/12/2023

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 28/12/2023

Il Segretario Comunale
Stefania Truscia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/12/2023

per la scadenza del termine di giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li 28/12/2023

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia